



Approvazione della revisione del Piano regolatore (PR) della Sezione di Faido e della variante PP3 della Sezione di Chiggiogna

Data della decisione: 22.09.2021

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino

su proposta del Dipartimento del territorio

ha risolto quanto segue:

1. Approvazione della revisione del PR di Faido Sezione Faido

1.1. È approvato, come indicato nelle considerazioni di merito, il PR del Comune di Faido, sezione di Faido, composto dai seguenti atti:

- a) Piano delle zone (scala 1:2'000, 9 agosto 2017)
- b) Piano del paesaggio generale (scala 1:3'000, 9 maggio 2017)
- c) Piano del paesaggio (scala 1:2'000, 9 agosto 2017)
- d) Piano del traffico e Piano delle AP-EP (scala 1:2'000, 9 agosto 2017)
- e) Tavola complementare Agglomerato storico del villaggio (scala 1:1'000, 9 agosto 2017)
- f) Norme di attuazione (9 agosto 2017)
- g) Relazione di pianificazione (9 agosto 2017)

1.2. Non è approvato l'inserimento dei Piani particolareggiati PP1, PP2 e PP3.

1.3. Di conseguenza è abrogato, per quanto sostituito dalle prescrizioni approvate in questa sede, il Piano regolatore ratificato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 7959 del 17 dicembre 1986; fa eccezione il regime pianificatorio relativo ai seguenti comparti, per il quale permane in vigore il PR del 17 dicembre 1986:

- Piano particolareggiato PP1 non approvato (Allegato n. 17);
- Piano particolareggiato PP2 non approvato (Allegato n. 18).

2. Approvazione della variante di PR PP3 di Faido Sezione Chiggiogna

2.1. Non è approvata la variante PP3 al Piano regolatore di Faido Sezione di Chiggiogna, composta dai seguenti atti:

- a) Modifica del Piano del paesaggio, Piano delle zone, Piano del traffico e AP-EP (9 agosto 2017) 1:2'000;
- b) Relazione di pianificazione e Norme di attuazione (9 agosto 2017)

2.2. Di conseguenza resta in vigore il regime pianificatorio definito dal Piano regolatore ratificato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 321 del 27 gennaio 2004.

3. Decisioni, modifiche d'ufficio e richiesta di adozione di varianti

- a) Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al punto 8.1 della presente risoluzione.
- b) È richiesta l'adozione delle varianti secondo procedura ordinaria elencate al punto 8.2.1 della presente risoluzione.
- c) In particolare il Comune deve adattare il PR alla LST e al PD e proporre le misure scaturenti dalla valutazione e giustificazione della contenibilità permessa dal PR in relazione ai principi e criteri contenuti nella nuova scheda R6.
- d) È richiesta l'adozione delle varianti secondo procedura semplificata elencate al punto 8.2.2 della presente risoluzione.

4. Sospensione della decisione

È annunciata la sospensione delle decisioni indicate al punto 8.3 della presente risoluzione.

5. Decisione sui ricorsi

I ricorsi sono decisi come indicato ai rispettivi considerandi.

6. Pubblicazione e notificazione

6.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAmM:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Faido e ai ricorrenti.

6.2. La presente risoluzione è depositata, a disposizione delle parti, presso la Cancelleria comunale di Faido fino a decorrenza del termine di ricorso.

7. Rimedi di diritto

7.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

7.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie:

- a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione;
- b) entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo sul Foglio ufficiale negli altri casi.

7.3. Sono legittimati a ricorrere il Comune, i già ricorrenti per gli stessi motivi, e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.

Faido, 30 settembre 2021

Il Municipio di Faido